

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 6 marzo 2006

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
<p>LEGGE 1° marzo 2006, n. 67.</p> <p><u>Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni</u> Pag. 4</p> <p>DECRETO-LEGGE 6 marzo 2006, n. 68.</p> <p><u>Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie</u> Pag. 6</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 69.</p> <p><u>Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.</u> Pag. 9</p>	<p>Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p>DECRETO 17 febbraio 2006.</p> <p><u>Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° agosto 2000/2007, 1° agosto 2002/2009 e 1° febbraio 2003/2010, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2006.</u> Pag. 17</p> <p>DECRETO 3 marzo 2006.</p> <p><u>Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di apertura di credito effettuate dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 68, lettera c), della legge 31 dicembre 2004, n. 311</u> Pag. 18</p> <p>Ministero della salute</p> <p>DECRETO 27 febbraio 2006.</p> <p><u>Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico Ospedale oncologico, in Bari</u> Pag. 19</p> <p>DECRETO 27 febbraio 2006.</p> <p><u>Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico Saverio De Bellis, in Castellana Grotte</u> ... Pag. 19</p>
<p>DECRETI PRESIDENZIALI</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2006.</p> <p><u>Ripartizione della quota dell'otto per mille, per l'anno 2005.</u> Pag. 11</p>	

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «La Foresta», in Carpegna Pag. 20

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 28 novembre 2005.

Riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse destinate dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, relative alla messa in sicurezza delle aree sciabili Pag. 21

**Ministero delle politiche
agricole e forestali**

DECRETO 20 febbraio 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Val di Mazara riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 Pag. 22

DECRETO 20 febbraio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» Pag. 24

DECRETO 20 febbraio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997 Pag. 24

DECRETO 20 febbraio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996 Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 9 febbraio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione della specialità medicinale «Neulasta» (pegfilgrastim), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 78/2006) Pag. 29

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Levemir «insulina detemir», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 80/2006) Pag. 30

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione della specialità medicinale «Neupopeg» (pegfilgrastim), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Deliberazione n. 81/2006) Pag. 32

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Aloxi «palonosetron», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 82/2006) Pag. 33

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2006.

Riclassificazione del medicinale «Metvix» (metilaminolevulinato), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 Pag. 35

**Garante per la protezione
dei dati personali**

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2006.

Trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi telefonici non richiesti Pag. 36

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione. Pag. 39

Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito delle «Indicazioni nazionali» per il sistema dei licei e degli istituti di istruzione e formazione del secondo ciclo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2006, n. 39. Pag. 39

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentina Winthrop».
Pag. 39

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enalapril Doc» . . . Pag. 41

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Solexa» Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Celebrex» Pag. 44

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Citalopram Hexal» Pag. 45

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Flucis» Pag. 46

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pavulon».
Pag. 46

Garante per la protezione dei dati personali: Avviso relativo ai termini di conservazione dei dati personali presso i sistemi di informazioni creditizie Pag. 47

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° marzo 2006, n. 67.

Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P R O M U L G A

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, promuove la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.

2. Restano salve, nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all'accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Art. 2.

Nozione di discriminazione

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna discriminazione in pregiudizio delle persone con disabilità.

2. Si ha discriminazione diretta quando, per motivi connessi alla disabilità, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione analoga.

3. Si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone.

4. Sono, altresì, considerati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la di-

gnità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti.

Art. 3.

Tutela giurisdizionale

1. La tutela giurisdizionale avverso gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 2 della presente legge è attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, può dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.

3. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso,

di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

4. Il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato.

Art. 4.

Legittimazione ad agire

1. Sono altresì legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 3 in forza di delega rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata a pena di nullità, in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti individuati con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base della finalità statutaria e della stabilità dell'organizzazione.

2. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 possono intervenire nei giudizi per danno subito dalle persone con disabilità e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti lesivi degli interessi delle persone stesse.

3. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1 sono altresì legittimati ad agire, in relazione ai comportamenti discriminatori di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 2, quando questi assumano carattere collettivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4129):

Presentato dal Ministro senza portafoglio per le pari opportunità (PRESTIGIACOMO) e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (MARONI) il 2 luglio 2003.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 17 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II, XI e XIV.

Esaminato dalla XII commissione il 10, 16 e 23 febbraio 2005; 8 marzo 2005; 6 aprile 2005; 5 luglio 2005; 14 settembre 2005.

Esaminato in aula il 16 settembre 2005 e approvato il 30 novembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3674):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 5 dicembre 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 11ª, 12ª e 14ª.

Nuovamente assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, l'11 gennaio 2006 con pareri delle commissioni 1ª, 11ª, 12ª e 14ª.

Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 17 gennaio 2006.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O., è il seguente:

«Art. 3 (*Soggetti aventi diritto*). — 1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.»

— Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, reca: «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2003, n. 187.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, S.O., è il seguente:

«Art. 44 (*Azione civile contro la discriminazione*). (Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42). — 1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice però, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.

3. Il pretore, sentite le parti, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.

4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.

5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

6. Contro i provvedimenti del pretore è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'art. 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.

7. (*Omissis*).

8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'art. 388, primo comma, del codice penale.»

— Il testo dell'art. 2729, primo comma, del codice civile, è il seguente:

«Art. 2729 (*Presunzioni semplici*). — Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.»

06G0090

DECRETO-LEGGE 6 marzo 2006, n. 68.

Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per fronteggiare gravi crisi occupazionali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure per la rimodulazione di talune dotazioni finanziarie, per la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché per la messa in sicurezza di grandi dighe;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di garantire l'occupabilità dei lavoratori adulti che compiono cinquanta anni entro il 31 dicembre 2006, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove, in collaborazione con la propria agenzia tecnica strumentale Italia lavoro, un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, finalizzato al reimpiego di 3.000 lavoratori sulla base di accordi sottoscritti entro il 15 marzo 2006 tra le imprese, le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Programma si articola nei periodi di cui al comma 3. Tali accordi individuano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passano dall'impresa al Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonché gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali approva entro il 31 marzo 2006 il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico di cui al presente comma.

2. Le attività orientate al reimpiego dei lavoratori di cui al comma 1 sono svolte dalle agenzie del lavoro e dagli altri operatori autorizzati o accreditati ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche avvalendosi della Borsa del lavoro, incaricati dalle imprese che conferiscono al Programma lavoratori in esubero ovvero, anche in raccordo con gli operatori autorizzati o accreditati, dai centri per l'impiego delle province competenti, dalle regioni e dai Fondi interprofessionali per la formazione continua. I soggetti pubblici operano sulla base dei compiti istituzionali e delle risorse finanziarie ordinarie.

3. Al termine dei periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e al termine del triennio successivo, gli accordi di cui al comma 1 sono sottoposti a verifiche per quanto attiene alle attività di reimpiego e, sulla base dei risultati raggiunti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà per i lavoratori interessati alla eventuale proroga delle successive fasi del Programma sperimentale per il sostegno al reddito finalizzato al reimpiego.

4. Il sostegno al reddito dei lavoratori nel periodo del Programma di cui al comma 1 è assicurato per i periodi successivi a quelli di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura dell'ultima mensilità di mobilità erogata al lavoratore interessato, fino al perfezionamento dei processi di fuoriuscita del Programma e comunque non oltre il raggiungimento dei requisiti di cui ai commi da 6 a 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243. Al termine

dei periodi di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, gli oneri relativi al sostegno al reddito dei lavoratori di cui al comma 1, che comprendono la contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese, con l'esclusione delle imprese sottoposte alle procedure concorsuali di cui all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ed alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. A tali imprese sono riservate 1.000 delle unità indicate nel comma 1.

5. Ai lavoratori di cui al comma 1, il diritto di precedenza di cui all'articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, si applica per i **primi 24 mesi** di attuazione del Programma.

6. Ai lavoratori di cui al comma 1 si applica l'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.

7. All'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, i responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

1-*ter*. Avverso gli atti di cui al comma 1-*bis* è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.

1-*quater*. La mancata comunicazione di cui al comma 1-*bis* è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie per il lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.»

8. I lavoratori di cui al comma 1 che sono transitati ad un altro rapporto di lavoro, comunque definito, hanno diritto a rientrare nel Programma di sostegno al reddito nel caso in cui questo rapporto di lavoro sia venuto meno per cause non imputabili alla volontà del lavoratore.

9. I lavoratori di cui al comma 1 possono prestare attività lavorativa temporanea ed occasionale cumulando il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso spettante, nel limite massimo complessivo dell'ultima retribuzione aggiornata sulla

base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Gli importi percepiti superiori al limite complessivo di cui al comma 1 riducono l'ammontare del trattamento di sostegno al reddito. In capo al datore di lavoro o al lavoratore in caso di lavoro autonomo permane l'onere contributivo per l'ammontare percepito dal lavoratore con contestuale riduzione percentuale dell'accantonamento da parte dell'INPS dei contributi figurativi.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2006, a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 78, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le predette risorse, pari a 1 milione di euro per l'anno 2006, a 2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, affluiscono al bilancio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e ad esse viene data apposita evidenza contabile. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al sostegno al reddito di cui al comma 4. Le risultanze del monitoraggio sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge n. 468 del 1978. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

11. All'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». A tale fine è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 35 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare l'espletamento degli interventi a carattere indifferibile, anche tenuto conto degli adempimenti connessi all'attuazione del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, volti a far fronte alla condizione di rischio derivante dalle grandi dighe fuori esercizio, il Registro italiano dighe è autorizzato a derogare, nel limite di 50 milioni di euro, all'arti-

colo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Alla compensazione degli effetti finanziari che ne derivano sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento e al fabbisogno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'importo complessivo previsto dall'articolo 1, comma 33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 3.

1. All'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «1.700 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «1.913 milioni».

2. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 1 sui saldi di finanza pubblica, relativi all'indebitamento ed al fabbisogno, si fa fronte, quanto a 100 milioni di euro, mediante riduzione dell'importo complessivo di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 113 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dei pagamenti per spese relative ad investimenti fissi lordi con conseguente rideterminazione della percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1 della citata legge n. 266 del 2005.

Art. 4.

1. Una quota pari a 170 milioni di euro delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, come rifinanziata dalla tabella D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è versata all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2006, per essere destinata: quanto a 70 milioni di euro, ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266; quanto a 100 milioni di euro, all'assegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa sugli specifici fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi di cui all'articolo 27, comma 13-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Una quota pari a 10 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa per l'anno 2005 di cui all'articolo 32-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è conservata in bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del «Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee».

Art. 5.

1. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di concorrenza bancaria dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, il numero dei contratti a tempo deter-

minato, di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di quattro unità. Per le medesime finalità è autorizzata l'assunzione straordinaria di otto dipendenti a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale pubblica ed è consentito l'istituto del comando per professionalità non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorità. La presente disposizione non comporta un aumento del numero dei posti nella pianta organica dell'Autorità.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 6.

1. L'articolo 59, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

«2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per la medesima finalità è autorizzata la spesa di tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del predetto fondo.»

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

06G0092

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 69.

Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge del 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, ed in particolare l'articolo 16, relativo alle violazioni delle disposizioni ivi contenute;

Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

Visto il decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1174 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, di seguito denominato: «Regolamento».

Art. 2.

Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni

1. L'E.N.A.C. è l'organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento ed irroga le sanzioni amministrative previste negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Art. 3.

Negato imbarco

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 4 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per negato imbarco, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Art. 4.

Cancellazione del volo

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 5 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, ovvero non provvede a versare la compensazione pecuniaria ai passeggeri per cancellazione del volo, è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro cinquantamila.

Art. 5.

Ritardo

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 6 del Regolamento, non rispettando le procedure ivi indicate, è punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento ad euro diecimila.

Art. 6.

Sistemazione in classe superiore o inferiore

1. Il vettore che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 10 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro mille ad euro cinquemila.

Art. 7.

Precedenza ed assistenza alle persone con mobilità ridotta ed ai bambini non accompagnati

1. Il vettore aereo che viola le disposizioni previste dall'articolo 11 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro cinquantamila.

Art. 8.

Obbligo d'informazione

1. Il vettore aereo che viola gli obblighi informativi previsti dall'articolo 14 del Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da euro duemilacinquecento a euro diecimila.

Art. 9.

Attribuzione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attribuzione, anche all'E.N.A.C., delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto legislativo.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui all'articolo 2, l'ENAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 3, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 3 (*Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie*). — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.»

— Il regolamento (CE) n. 261/2004 è pubblicato nella GUCE n. L 46 del 17 febbraio 2004.

— La legge 24 novembre 1981, n. 689 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177.

— Il decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 2004, n. 213.

— Il decreto legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 2005, n. 131, supplemento ordinario.

Nota all'art. 1:

— L'art. 1174 del Codice della navigazione, così recita:

«Art. 1174 (*Inosservanza di norme di polizia*). — 1. Chiunque non osserva una disposizione di legge o di regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità di polizia dei porti o degli aerodromi, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi, e fino a lire quattrocentomila.

2. Se l'inosservanza riguarda un provvedimento dell'autorità in materia di circolazione nell'ambito del demanio marittimo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.»

— Per il regolamento (CE) n. 261/2004 vedi note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 261/2004 si veda nelle note alle premesse.

06G0079

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 gennaio 2006.

Ripartizione della quota dell'otto per mille, per l'anno 2005.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il quale dispone che, a decorrere dall'anno finanziario 1990, una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale e di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica;

Visto l'art. 48 della predetta legge n. 222 del 1985, in base al quale le quote di cui al citato art. 47, secondo

comma, sono utilizzate dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione dei beni culturali;

Visto l'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, secondo cui, ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono stabiliti con regolamento i criteri e le procedure per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, con il quale è stato emanato il regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, che reca modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

Visto l'art. 2, comma 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il quale dispone che l'autorizzazione di

spesa di cui all'art. 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004;

Tenuto conto che, per l'anno 2005, lo stanziamento del fondo della quota dell'otto per mille, iscritto sul capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è pari a € 11.812.067,37;

Considerato che risultano pervenute n. 1.512 domande;

Considerato che, a norma dell'art. 5, comma 1, del regolamento citato, le domande devono pervenire entro il 15 marzo di ogni anno e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 1, che risultano pervenute oltre il termine del 15 marzo 2005;

Considerato che possono accedere alla suddetta ripartizione i soggetti richiedenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, che abbiano i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 2;

Considerato che non sono state ammesse all'ulteriore fase istruttoria le domande che non presentano le condizioni necessarie ai fini di quanto previsto all'art. 2, di cui all'allegato elenco n. 3;

Considerato che, a norma dell'art. 3, comma 1, del regolamento citato, possono accedere alla ripartizione dello stanziamento le pubbliche amministrazioni nonché le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati, con esclusione del fine di lucro e che, pertanto, sono da escludere le domande di cui all'allegato elenco n. 4;

Viste le valutazioni sfavorevoli espresse dalle amministrazioni competenti e dal Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene la riconducibilità del progetto alle fattispecie di cui all'art. 2 del regolamento citato, ovvero la relazione tecnica di cui all'art. 6 dello stesso regolamento, per gli interventi di cui all'allegato elenco n. 5;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio, in data 20 luglio 2000, che detta criteri di esame e selezione delle istanze di contributo, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate nei pareri espressi dalle competenti commissioni di Senato e Camera sugli schemi di decreti del Presidente Consiglio dei Ministri di ripartizione per gli anni 1998 e 1999, in quanto riconducibili alla normativa esistente e ai principi generali dell'azione amministrativa;

Considerato che, secondo l'art. 2, comma 1, del regolamento citato, sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni culturali e che, pertanto, nella ripartizione della quota dell'otto per mille occorre tenere conto di tutte le anzidette finalità;

Considerato, a norma dell'art. 4, comma 2, del regolamento, che risultano particolarmente rilevanti gli interventi di seguito indicati in ragione, rispettivamente:

della bellezza e del pregio artistico delle strutture architettoniche interessate per gli interventi presentati dall'Associazione Italia Nostra per il restauro conser-

vativo del complesso del Villino Astaldi in Roma; dall'Almo Collegio Capranica in Roma per il risanamento delle terrazze di copertura del complesso edilizio; dalla Chiesa Cattedrale Maria SS. Assunta in Lecce per il consolidamento statico e restauro del campanile della cattedrale; dal comune di Ambivere (Bergamo) per la conservazione e restauro del Santuario della Madonna del Castello di Ambivere; dalla Parrocchia di Santa Lucia in Lanciano (Chieti) per il restauro, il recupero e la valorizzazione della Chiesa di Santa Lucia in Lanciano; dal Collegio Oblati Missionari di Rho (Milano) per il recupero e la valorizzazione del complesso ecclesiastico dei padri oblati di Rho; dalla Chiesa ex conventuale Sant'Agata La Vetere (Catania) per il restauro di bene mobile (tele) e lavori di scavo archeologico per la valorizzazione del tessuto urbano; dal comune di Bagni di Lucca (Lucca) per lavori di restauro e recupero del Circolo «Forestieri» in Bagni di Lucca; dal comune di Bardolino (Verona) per il restauro e il risanamento conservativo dell'immobile sede della canonica della parrocchia; dal comune di Fano (Pesaro Urbino) per il recupero della ex Chiesa di San Francesco in Fano; dal comune di Trieste per la ristrutturazione e il recupero architettonico della Biblioteca Civica e il civico Museo di Storia Naturale; dal comune di Borgo a Mozzano (Lucca) per il restauro conservativo di Palazzo Santini da adibirsi a biblioteca e centro culturale comunali; dal comune di Cupramontana (Ancona) per lavori di risanamento conservativo delle ex cantine del Monastero di San Lorenzo per un museo della città di Cupramontana; dalla Congrega del SS. Sacramento e Montepurgatorio di Martina Franca (Taranto) per lavori di consolidamento, ristrutturazione e restauro del convento di S. Maria della Purità di Martina Franca; dalla Fondazione Napoli Novantanove per lavori di restauro e musealizzazione del Castello «Il Matinale» sito in San Felice a Cancelli (Napoli); dal Monastero Benedettino di San Giovanni Evangelista in Parma per il restauro delle superfici parietali delle volte interne ed intradossali dei due chiostri e restauro della facciata principale del Monastero; dalla Parrocchia di S. Donato Vescovo e Martire in Civita di Bagnoregio (Viterbo) per il restauro della Chiesa di S. Donato Vescovo e Martire; dal comune di Fanano (Modena) per il restauro della Chiesa di San Giuseppe e delle antiche cantine all'interno dell'ex complesso conventuale degli Scolopi; dalla Parrocchia dei SS. Nazario e Celso in Vignola (Modena) per la conservazione e il restauro dell'antico edificio monumentale «Palazzo Contrari-Boncompagni»; dalla Parrocchia di San Giuseppe di Castelferrato in Torrevicchia Teatina (Chieti) per il recupero, il restauro e la valorizzazione della Chiesa di San Giuseppe di Castelferrato; dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Magliano Nuovo (Salerno) per il restauro conservativo e il consolidamento della Chiesa Santa Maria Assunta in Magliano Nuovo; dalla Parrocchia di San Martino Vescovo in Cerreto Sannita (Benevento) per il restauro della Chiesa Santa Maria Monte de' Morti; dalla Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in Mason Vicentino (Vicenza) per il restauro con-

servativo della chiesa parrocchiale; dal Monastero delle Monache Cistercensi di Santa Susanna in Roma per le opere di restauro, consolidamento e conservazione del Monastero stesso; dalla Parrocchia di Santa Maria in Castelnuovo del Garda (Verona) per il restauro e il risanamento conservativo della copertura della vecchia chiesetta romanica adibita ad oratorio; dalla parrocchia di San Lorenzo in Lucina in Roma per il restauro delle coperture della Chiesa di San Lorenzo in Lucina e di due cappelle interne ad essa; dalla provincia dei Frati Predicatori Domenicani di Piemonte e Liguria Torino - per il restauro delle coperture e dei paramenti murari esterni della Chiesa e del Convento di Santa Maria delle Misericordie in Taggia (Imperia); dal Seminario Vescovile di Terni per il restauro e il risanamento conservativo dell'ex seminario di Terni da destinare a museo diocesano;

della rappresentatività storica dell'intervento di conservazione, restauro e valorizzazione dei ponti romani in Ascoli Piceno; della singolare spettacolarità dell'intervento di recupero e valorizzazione del sito archeologico del pianoro di San Fantino in loc. Taureana di Palmi, presentato dal comune di Palmi (Reggio Calabria); del valore dell'intervento di recupero del Cimitero monumentale della Misericordia, presentato dalla Venerabile Arciconfraternita di Misericordia in Portoferraio (Livorno);

dell'interesse culturale degli interventi relativi rispettivamente alla conservazione, riproduzione digitale e fruizione del carteggio di San Carlo Borromeo presentati dalla Biblioteca Ambrosiana di Milano e della raccolta delle memorie Ubaldiane per la creazione di un polo culturale nella Basilica di Sant'Ubaldo, presentato dal comune di Gubbio (Perugia);

del rilievo storico culturale dell'intervento relativo all'archivio storico, fotografico e di disegni, fondo di manoscritti arabi, raccolte del museo africano e archivio fotografico storico relativo alle colonie, presentato dall'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente di Roma;

del peso artistico culturale dell'intervento di ricatalogazione del patrimonio librario della biblioteca diocesana del capitolo del Duomo di Foligno, presentato dalla Diocesi di Foligno (Perugia);

della particolare importanza storica, culturale ed artistica dell'intervento presentato dal Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza beni architettonici e paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico di Salerno e Avellino per l'intervento di restauro, valorizzazione e musealizzazione dell'Abbazia della SS. Trinità di Cava dé Tirreni (Salerno);

della raffinata struttura architettonica inserita nella singolarità del parco circostante la Villa Farnesina in Roma, intervento presentato dall'Accademia nazionale dei lincei in Roma;

della straordinaria importanza artistica dell'intervento presentato dalla Diocesi di Parma per lavori di restauro e consolidamento della Cappella della Madonna degli Angeli della Basilica Cattedrale di Parma;

della necessità del restauro della parrocchia di Sant'Agostino in Rieti, intervento presentato dalla parrocchia medesima;

della singolarità delle volte dell'apparato decorativo dell'Arcidiocesi di L'Aquila;

dell'opportunità di procedere al completamento di alcune iniziative già finanziate per i progetti presentati: dal comune di Aymavilles (Aosta) per l'intervento di riqualificazione del villaggio Pont d'Ael consistente nel restauro del ponte acquedotto romano; dall'Arcidiocesi di Siracusa per l'intervento di restauro conservativo dell'ex Seminario Minore Arcivescovile; dal comune di Rio Marina (Livorno) per l'intervento di restauro della torre medievale «Appiani» in Rio Marina (Livorno); dall'Istituto Figlie di San Giuseppe in Genova per le opere di restauro conservativo della facciata e della Chiesa dell'Istituto, medesimo; dal Monastero delle Monache Cistercensi di Santa Susanna in Roma per le opere di restauro, consolidamento e conservazione del Monastero stesso; dall'Opera Preservazione della Fede in Ventimiglia (Imperia) per le opere di restauro conservativo di «Villa Rothemburg» in Ventimiglia; dalla parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Alfero Riofreddo in Verghereto (Forlì-Cesena) per il restauro della Chiesa di San Michele Arcangelo in Verghereto; dalla parrocchia di Santa Maria Assunta in Montefalcione (Avellino) per le opere di restauro della Chiesa Sacro Cuore di Maria in Montefalcione; dal comune di Cisterna d'Asti (Asti) per le opere di restauro delle coperture e delle facciate del castello monumentale di Cisterna d'Asti; dal Centro per la promozione del libro in Roma per l'intervento di catalogazione e valorizzazione dell'emeroteca e della raccolta archivistico-bibliografica del Centro;

della necessità di garantire la pubblica incolumità per gli interventi presentati dal comune di Cerreto (Cosenza), dal comune di Pontida (Bergamo) e dal comune di Tolentino (Macerata) che per tale ragione sono stati segnalati quali priorità da parte del Dipartimento per la protezione civile;

della necessità di consentire l'attuazione di progetti di particolare rilevanza sociale presentati dall'Associazione volontariato «San Rocco» in Ravenna, dal comune di Grottammare (Ascoli Piceno) e dal Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili;

dell'importanza del sostegno umanitario per i progetti presentati dal Centro orientamento educativo (C.O.E.) in Barzio (Lecco), dalla Fondazione S. Egidio per la pace in Roma e dall'Organismo Sardo di Volontariato Internazionale (O.S.V.I.C) in Oristano;

Ritenuto che le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono, per tale ragione, compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie e che le relative risorse appaiono funzionali all'iniziativa poiché ne consentono il completamento o la realizzazione di una sua parte dotata di completa autonomia;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi per calamità naturali, le domande di seguito riportate

riguardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante — in quanto ricadenti in aree denominate «a rischio molto elevato» ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, o in quanto determinanti ai fini della riduzione del rischio idrogeologico incombente sui centri abitati — perseguono l'interesse concernente la pubblica incolumità ovvero il ripristino di beni danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi di assistenza ai rifugiati, la domanda di seguito riportata riguarda interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse di assicurare ai rifugiati medesimi nonché agli altri soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del regolamento, l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria ed i sussidi previsti dalla vigente normativa;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi relativi alla conservazione dei beni culturali, anche con riguardo alla distribuzione territoriale, le domande di seguito riportate riguardano interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse al restauro, valorizzazione e fruibilità di beni che presentano un particolare valore architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico ed archivistico;

Considerato che, per quanto riguarda gli interventi per fame nel mondo, le domande di seguito riportate riguardano la realizzazione di interventi che, in modo particolarmente rilevante, perseguono l'interesse dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo nonché della qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti;

Visto il parere espresso dalla competente commissione della Camera dei deputati;

Visto il parere espresso dalla competente commissione del Senato della Repubblica;

Preso atto delle osservazioni formulate dalle suddette competenti commissioni parlamentari, in ordine all'inserimento nella presente ripartizione, per l'anno 2005, di ulteriori progetti;

Considerata l'impossibilità di accogliere tutte le indicazioni, sebbene in parte meritevoli di interesse, in quanto la drastica riduzione delle risorse destinate all'anno di riferimento comporterebbe una eccessiva frammentazione delle quote di finanziamento, mentre, in un quadro di più ampia disponibilità, potranno essere prese in migliore considerazione;

Ritenuto di poter riconsiderare tali eventuali istanze nella ripartizione della quota per l'anno prossimo, ove le stesse siano riprodotte con i medesimi requisiti di necessità e straordinarietà, e fatta sempre salva la valutazione comparativa con gli altri progetti, così come previsto dal regolamento;

Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere le indicazioni contenute nei suddetti pareri, relativamente all'inserimento di ulteriori interventi da ammettere alla ripartizione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2005, la quota di € 11.812.067,37 dello stanziamento di cui all'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, è destinata a far fronte agli interventi di seguito indicati:

Accademia nazionale dei lincei - Roma - Villa Farnesina: restauro del comprensorio monumentale comprendente la ristrutturazione del parco	€	330.000,00
Almo collegio Capranica - Roma - Risanamento delle terrazze di copertura del complesso edilizio . .	€	100.000,00
Arcidiocesi di L'Aquila - Interventi di restauro e consolidamento delle volte e dell'apparato decorativo nonché della Chiesa Cattedrale di S. Massimo in L'Aquila	€	180.000,00
Arcidiocesi di Siracusa - Completamento del restauro conservativo dell'ex Seminario Minore Arcivescovile	€	130.000,00
Associazione volontariato «San Rocco» - ONLUS - Ravenna - Programma di sostegno a persone indigenti	€	50.000,00
Biblioteca Ambrosiana - Milano - Interventi di conservazione, riproduzione digitale e fruizione del carteggio di San Carlo Borromeo	€	90.000,00
Centro per la promozione del libro - Roma - Completamento dell'intervento di catalogazione e valorizzazione dell'emeroteca e della raccolta archivistico-bibliografica del Centro per la promozione del libro	€	49.100,00
Chiesa Cattedrale Maria SS. Assunta - Lecce - Consolidamento statico e restauro del campanile della cattedrale	€	219.000,00
Chiesa ex conventuale Sant'Agata La Vetere (Catania) - Restauro di bene mobile (tele) e lavori di scavo archeologico per la valorizzazione del tessuto urbano . .	€	90.000,00
C.O.E. - Centro orientamento educativo - Barzio (Lecco) - Creazione di un centro nutrizionale e valorizzazione delle risorse locali per la lotta alla malnutrizione infantile nell'area di Rungu (Repubblica Democratica del Congo)	€	150.000,00

Collegio Oblati Missionari di Rho (Milano) - Recupero e valorizzazione complesso ecclesiastico dei padri oblato di Rho	€ 180.000,00	Comune di Grottammare (Ascoli Piceno) - Interventi per accoglienza e integrazione ai rifugiati e a quanti siano in possesso di permessi di soggiorno per motivi umanitari.	€ 80.000,00
Comune di Ascoli Piceno - Intervento di conservazione, restauro e valorizzazione dei ponti romani	€ 190.000,00	Comune di Gubbio (Perugia) - Raccolta delle memorie Ubaldiane - creazione di un polo culturale nella Basilica di S. Ubaldo	€ 85.000,00
Comune di Ambivere (Bergamo) - Interventi di conservazione e restauro del Santuario della Madonna del castello di Ambivere	€ 45.000,00	Comune di Palmi (Reggio Calabria) - Interventi di recupero e valorizzazione del sito archeologico del pianoro di San Fantino in loc. Taureana di Palmi.	€ 210.000,00
Comune di Aymavilles (Aosta) - Completamento dell'intervento di riqualificazione del villaggio Pont d'Ael consistente nel restauro del ponte acquedotto romano	€ 15.000,00	Comune di Pontida (Bergamo) - Messa in sicurezza del movimento franoso in località Ca' Barile.	€ 136.000,00
Comune di Bagni di Lucca (Lucca) - Interventi di restauro e recupero del Circolo «Forestieri» in Bagni di Lucca	€ 130.000,00	Comune di Rio Marina (Livorno) - Completamento del restauro della torre medievale Appiani - Rio Marina (Livorno)	€ 70.000,00
Comune di Bardolino (Verona) - Interventi di restauro e risanamento conservativo dell'immobile sede della canonica e della parrocchia	€ 40.000,00	Comune di Tolentino (Macerata) - Completamento degli interventi di consolidamento di un'area in frana in località Vaglie - III stralcio	€ 190.000,00
Comune di Borgo a Mozzano (Lucca) - Restauro conservativo di Palazzo Santini da adibirsi a biblioteca e centro culturale comunali	€ 30.000,00	Comune di Trieste - Interventi di ristrutturazione e recupero architettonico della Biblioteca Civica e del Civico Museo di Storia Naturale	€ 450.000,00
Comune di Cerzeto (Cosenza) - Programma di messa in sicurezza della popolazione di Cerzeto	€ 2.500.000,00	Congrega del SS. Sacramento e Montepurgatorio - Martina Franca (Taranto) - Interventi di consolidamento, ristrutturazione e restauro del Convento di S. Maria della Purità di Martina Franca	€ 23.000,00
Comune di Cisterna D'Asti (Asti) - Completamento del restauro delle coperture e delle facciate del Castello monumentale di Cisterna d'Asti.	€ 140.000,00	Diocesi di Foligno (Perugia) - Interventi di ricatalogazione del patrimonio librario della Biblioteca diocesana, del capitolo del Duomo di Foligno - II lotto	€ 100.000,00
Comune di Cupramontana (Ancona) - Risanamento conservativo delle ex cantine del Monastero di San Lorenzo per un museo della città di Cupramontana	€ 150.000,00	Diocesi di Parma - Interventi di restauro e consolidamento della cappella della Madonna degli Angeli nella Basilica Cattedrale di Parma	€ 20.000,00
Comune di Fanano (Modena) - Interventi di restauro della Chiesa di San Giuseppe e delle antiche cantine all'interno dell'ex complesso conventuale degli Scolopi.	€ 170.000,00	Fondazione Napoli Novantanove - Napoli - Interventi di restauro e musealizzazione del Castello «Il Matinale» sito in San Felice a Cannello (Napoli)	€ 150.000,00
Comune di Fano (Pesaro-Urbino) - Recupero ex Chiesa di San Francesco in Fano.	€ 370.000,00		

Fondazione Sant'Egidio per la pace - Roma - Lotta alla malnutri- zione infantile e agli stati caren- ziali in persone con AIDS in Mozambico	€ 230.000,00	Opera Preservazione della Fede Ventimiglia (Imperia) - Comple- tamento del restauro conserva- tivo di villa Rothemburg in Ven- timiglia (Imperia)	€ 70.000,00
Istituto Figlie Di San Giuseppe - Genova - Completamento del restauro conservativo della fac- ciata e della Chiesa dell'Istituto figlie di San Giuseppe in Genova	€ 290.000,00	O.S.V.I.C. - Organismo Sardo di volontariato internazionale - Oristano - Iniziativa di sostegno al Centro Tumaini per bambini orfani HIV nella città di Nanyuki (Kenya)	€ 90.000,00
Istituto Italiano per L'Africa e L'Oriente - Roma - Interventi per:		Parrocchia dei SS. Nazario e Celso Martiri - Vignola (Modena) - Interventi di conservazione e restauro dell'antico edificio monumentale «Palazzo Con- trari-Boncompagni» - I lotto . . .	€ 210.000,00
1) archivio storico-fotografico e di disegni;		Parrocchia di San Donato Vescovo e Martire - Civita di Bagnoregio (Viterbo) - Restauro della Chiesa di San Donato Vescovo e Mar- tire in Civita di Bagnoregio (Viterbo)	€ 280.000,00
2) fondo di manoscritti arabi;		Parrocchia di San Giuseppe di Castelferrato - Torvecchia Tea- tina (Chieti) - Interventi di recu- pero, restauro e valorizzazione della Chiesa di San Giuseppe di Castelferrato (Chieti)	€ 90.000,00
3) raccolte del museo africano e affidate all'Istituto;		Parrocchia di Santa Maria Assunta - Magliano Nuovo (Salerno) - Interventi di restauro conserva- tivo e consolidamento della Chiesa di Santa Maria Assunta in Magliano Nuovo	€ 120.000,00
4) archivio fotografico storico relativo alle colonie	€ 230.000,00	Parrocchia di San Martino Vescovo - Cerreto Sannita (Benevento) - Restauro della Chiesa Santa Maria Monte de' Morti	€ 280.000,00
Italia Nostra - ONLUS - Roma - Restauro conservativo del com- plesso del villino Astaldi in Roma	€ 340.000,00	Parrocchia di Sant'Andrea Apo- stolo - Mason Vicentino (Vicenza) - Restauro conserva- tivo della Chiesa parrocchiale . .	€ 100.000,00
Ministero per i beni e le attività cul- turali - Soprintendenza beni architettonici e paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Saler- no e Avellino - Interventi di restauro, valorizzazione e mu- sealizzazione dell'Abbazia della SS. Trinità di Cava de' Tirreni (Salerno)	€ 810.000,00	Parrocchia di Sant'Andrea Apo- stolo di Alfero Riofreddo - Ver- ghereto (Forlì - Cesena) - Com- pletamento del restauro della Chiesa di San Michele Arcan- gelo nel comune di Verghereto (Forlì-Cesena) - II stralcio fun- zionale	€ 19.000,00
Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili - Roma - Progetto per l'avvio di integra- zione dei cittadini stranieri rico- nosciuti rifugiati con necessità di una nuova sistemazione dopo l'accoglienza presso i centri di identificazione	€ 490.967,37	Parrocchia di Santa Maria di Castelnuovo Del Garda (Verona) - Interventi di restauro e risanamento conservativo della copertura della vecchia chiesetta romanica adibita ad oratorio . .	€ 60.000,00
Monastero Benedettino di San Giovanni Evangelista - Parma - Restauro delle superfici parietali delle volte interne ed intradossali dei due chiostri e restauro della facciata principale del Mona- stero	€ 250.000,00		
Monastero delle Monache Cister- censi di S. Susanna - Roma - Interventi di restauro e consoli- damento per la conservazione del Monastero	€ 14.000,00		

Parrocchia di Sant'Agostino - Rieti - Restauro della Parrocchia di Sant'Agostino in Rieti	€ 100.000,00	Venerabile Arciconfraternita di Misericordia - ONLUS - Portoferraio (Livorno) - Recupero del Cimitero monumentale della Misericordia	€ 70.000,00
Parrocchia di San Lorenzo in Lucina - Roma - Restauro delle coperture della Chiesa di San Lorenzo in Lucina e di due cappelle interne ad essa	€ 190.000,00	TOTALE GENERALE	€ 11.812.067,37
Parrocchia di Santa Lucia - Lanciano (Chieti) - Interventi di restauro, recupero e valorizzazione della Chiesa di Santa Lucia in Lanciano	€ 190.000,00	Art. 2.	
Parrocchia di Santa Maria Assunta - Montefalcione (Avellino) - Completamento del restauro della Chiesa del Sacro Cuore di Maria in Montefalcione	€ 280.000,00	Alla spesa relativa agli interventi di cui all'art. 1, si farà fronte con l'assegnazione di € 11.812.067,37, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2780 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005.	
Provincia Frati predicatori domenicani di Piemonte e Liguria - Torino - Restauro delle coperture e dei paramenti murari esterni della Chiesa e del Convento di Santa Maria delle Misericordie in Taggia (Imperia)	€ 130.000,00	Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana.	
Seminario Vescovile di Terni - Interventi di restauro e risanamento conservativo dell'ex Seminario di Terni da destinare a museo diocesano	€ 16.000,00	Roma, 30 gennaio 2006	
		p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri LETTA	
		Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 76	
		06A02194	

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2006.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° agosto 2000/2007, 1° agosto 2002/2009 e 1° febbraio 2003/2010, relativamente alla semestralità con decorrenza 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2006.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 33524/369 del 22 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2000, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.231.500.000,00;

n. 7135/381 del 24 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° agosto 2002, attualmente in circolazione per l'importo di euro 10.300.000.000,00;

n. 15434/384 del 20 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° febbraio 2003, attualmente in circolazione per l'importo di euro 11.814.000.000,00,

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° febbraio 2006 e scadenza 1° agosto 2006;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° febbraio 2006, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale

loro da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1° agosto 2006, è accertato nella misura del:

1,45% per i CCT 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016), cedola n. 12;

1,45% per i CCT 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504), cedola n. 8;

1,45% per i CCT 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212), cedola n. 7.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 469.009.750,00 euro, così ripartiti:

euro 148.356.750,00 per i CCT settennali 1° agosto 2000/2007 (codice titolo IT0003017016);

euro 149.350.000,00 per i CCT settennali 1° agosto 2002/2009 (codice titolo IT0003347504);

euro 171.303.000,00 per i CCT settennali 1° febbraio 2003/2010 (codice titolo IT0003438212),

e faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2006

Il direttore: CANNATA

06A02164

DECRETO 3 marzo 2006.

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di apertura di credito effettuate dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 68, lettera c), della legge 31 dicembre 2004, n. 311.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma, 68, lettera c), della legge 31 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), recante modificazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare l'inserimento di un art. 205-bis al medesimo testo unico, con il quale sono autorizzate e disciplinate le aperture di credito, quale ulteriore forma di finanziamento a disposizione degli enti locali;

Visto che lo stesso art. 205-bis, comma 5, lettera f) del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno debba essere determinata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito;

Decreta:

Art. 1.

1. Le aperture di credito contratte, ai sensi dell'art. 205-bis del testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno una durata massima di tre anni, fatta salva la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale e sono regolate a tasso fisso o a tasso variabile.

Art. 2.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso fisso, è fissato nella misura del tasso pari all'Interest Rate Swap 2 anni maggiorato dello 0,04%.

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo precedente quello di stipula del contratto di apertura di credito. I tassi Swap sono riportati alla pagina TTST1 del circuito Reuters.

Art. 3.

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'art. 1, regolate a tasso variabile, è fissato nella misura del tasso pari all'EURIBOR a 6 mesi maggiorato dello 0,08%.

2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi è rilevabile alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters ed alla pagina 248 del circuito Telerate3.

3. Il tasso di cui al comma 1 è rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di apertura di credito stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Roma, 3 marzo 2006

*Il Ministro
dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

Il Ministro dell'interno
PISANU

06A02167

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 febbraio 2006.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico Ospedale oncologico, in Bari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE PUGLIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 7 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS Ospedale oncologico con sede legale in Bari, per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto, per la disciplina di «Oncologia»;

Vista la nota della regione Puglia, Assessorato sanità e servizi sociali, n. 24/12798/1 del 20 aprile 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dall'Ospedale oncologico di Bari;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata presso l'Ospedale oncologico di Bari in data 9 ottobre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero

e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformato in fondazione, Ospedale oncologico, con sede legale a Bari, via Amendola, 209, per la disciplina di «Oncologia».

Roma, 27 febbraio 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il presidente della regione Puglia
VENDOLA

06A02165

DECRETO 27 febbraio 2006.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico Saverio De Bellis, in Castellana Grotte.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

IL PRESIDENTE

DELLA REGIONE PUGLIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 14, comma 3, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento;

Acquisita l'istanza del 12 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS Istituto Saverio De Bellis di Castellana Grotte (Bari), per la conferma del carattere scientifico dell'Istituto, per la disciplina di «Gastroenterologia»;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Puglia n. 393 del 30 marzo 2004, con la quale è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale della conferma del carattere scientifico presentata dall'IRCCS Istituto Saverio De Bellis;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata dalla sottocommissione presso l'Istituto in data 9 ottobre 2004;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*), del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 26 gennaio 2006;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, secondo cui ogni tre anni le fondazioni IRCCS, gli istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformato in Fondazione, Saverio De Bellis, con sede legale in via F. Valente, 4, Castellana Grotte (Bari), relativamente alla disciplina «Gastroenterologia».

Roma, 27 febbraio 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il presidente della regione Puglia
VENDOLA

06A02166

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 febbraio 2006.

Scioglimento della società cooperativa «La Foresta», in Carpegna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive del 1° febbraio 2006 relativo alla regolamentazione e disciplina dei rapporti concernenti lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 febbraio 2006 eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «La Foresta», con sede in Carpegna (Pesaro-Urbino) via Cagliagano n. 1, costituita per rogito notaio dott. Roberto Greco in data 19 maggio 2003, repertorio n. 22131, registro imprese n. 02140200417, R.E.A. n. 157568 presso la C.C.I.A.A. di Pesaro e Urbino, BUSC n. 831/142653 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Il presente decreto dovrà essere trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata

domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Pesaro e Urbino intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Pesaro, 17 febbraio 2006

Il direttore provinciale: DAMIANI

06A02158

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 2005.

Riparto tra le regioni e le province autonome delle risorse destinate dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363, relative alla messa in sicurezza delle aree sciabili.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363, la quale all'art. 7, comma 5, dispone che le risorse destinate alla messa in sicurezza delle aree sciabili siano ripartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto di natura non regolamentare;

Considerata l'urgenza di provvedere al trasferimento alle regioni e alle province autonome delle risorse finanziarie autorizzate dalla richiamata legge n. 363/2003;

Visto che il riparto da effettuare deve essere articolato secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste;

Ritenuto che debba essere raggiunto l'obiettivo di legge di «realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innnevamento delle piste»;

Attesa l'esigenza che nel piano di riparto vengano assegnate a tutte le regioni e le province autonome quote comunque utili per le finalità della legge medesima;

Viste le comunicazioni pervenute dalle regioni e dalle province autonome con le quali sono stati forniti, su richiesta della competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i dati relativi al numero degli impianti a fune e alla lunghezza delle piste e con cui sono stati condivisi i criteri già adottati per il precedente riparto con la pubblicazione del decreto 12 ottobre 2004 ad eccezione della regione Veneto e della provincia autonoma di Trento;

Considerato che la banca-dati prevista nel decreto 12 ottobre 2004 non è stata ancora attivata poiché le regioni non hanno avuto il tempo necessario per approntare i dati da trasmettere al Ministero;

Riconfermata l'opportunità di creare una banca-dati mirata al monitoraggio sull'utilizzazione delle risorse della richiamata legge n. 363/2003;

Considerato che la banca-dati, così come previsto nel decreto 12 ottobre 2004, doveva servire anche per ottimizzare i criteri di riparto delle annualità successive, ma che non essendo ancora disponibili tali elementi, si ritiene di non prendere in considerazione le proposte modificative avanzate dalla regione Veneto e dalla provincia autonoma di Trento;

Sentita la Conferenza Stato-regioni nella seduta del 24 novembre 2005 ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dalla legge;

Decreta:

Art. 1.

Le somme stanziata all'art. 7, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 363, per l'annualità 2004, pari a 5.000.000,00 di euro, sono ripartite, con vincolo di destinazione, secondo i criteri citati in premessa e le proquote indicate nella tabella di seguito riportata:

Valle d'Aosta	€ 338.594,86
Lombardia	€ 486.764,64
Piemonte	€ 687.137,67
Veneto	€ 527.695,52
Friuli V. G.	€ 162.319,21
Liguria	€ 77.373,99
Emilia-Rom.	€ 201.766,75
Toscana	€ 127.500,67
Umbria	€ 80.116,36
Marche	€ 119.611,66
Lazio	€ 93.978,28
Abruzzo	€ 274.469,82
Molise	€ 93.448,91
Campania	€ 84.287,22
Basilicata	€ 87.279,26
Calabria	€ 88.058,04
Sicilia	€ 88.425,33
Sardegna	€ 75.845,90
Prov. aut. TN	€ 499.300,41
Prov. aut. BZ	€ 806.025,50

Art. 2.

Le regioni a statuto ordinario provvedono alla necessaria erogazione degli importi trasferiti ai soggetti destinatari delle risorse. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla necessaria erogazione degli importi trasferiti secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 3.

Le regioni a statuto ordinario, ai fini della realizzazione della banca-dati citata in premessa, comunicano entro il 30 giugno 2006 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'avvenuta utilizzazione delle risorse ripartite per l'annualità 2003 con il precedente decreto del 12 ottobre 2004 unitamente agli obiettivi che con le stesse è stato possibile raggiungere. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono nel rispetto delle specifiche autonomie.

Roma, 28 novembre 2005

Il Ministro: LUNARDI

*Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2006
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 30*

06A02111

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 febbraio 2006.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Val di Mazara riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 138/2001 del 24 gennaio 2001 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Val di Mazara riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali

l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 25 novembre 2002 con il quale l'organismo Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 20 ottobre 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 novembre 2005;

Vista la comunicazione del Consorzio volontario per la tutela dell'olio extravergine di oliva D.O.P. Val di Mazara, datata 12 ottobre 2005, con la quale viene indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8;

Considerato che l'organismo Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 138/2001 del 24 gennaio 2001.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dal 24 marzo 2006, data di scadenza del differimento del termine di proroga concesso con decreto 20 ottobre 2005.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Val di Mazara» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione siciliana.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla Regione siciliana, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02112

DECRETO 20 febbraio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato CSQA Certificazioni Srl, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visti i decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 20 ottobre 2005 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 19 aprile 2002, è stata prorogata fino al 14 marzo 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» a quanto richiesto dal gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP e IGP nel corso della riunione del 31 gennaio 2006;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo, al fine di consentire all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» di adeguare il predetto piano dei controlli a quanto richiesto da gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 19 aprile 2002, al fine di consentire al all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» di adeguare il predetto piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 19 aprile 2002, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005 e 20 ottobre 2005, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 19 aprile 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A02113

DECRETO 20 febbraio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione del 24 novembre 1997, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda DOP, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Garda» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 60333 del 12 gennaio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 2 febbraio 2006, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualun-

que responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda DOP e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Garda» riferita all'olio extravergine di oliva, ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «GARDA»

Art. 1.

Denominazione

1. La denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Bresciano», «Orientale», «Trentino», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di oliva

1. La denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di oliva presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: Casaliva, Frantoio e Leccino per almeno il 55%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.

2. La denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di oliva presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno il 50%: Casaliva (Drizzar) e Frantoio. Possono, altresì, concorrere le seguenti varietà: Leccino, Favarol, Moraiolo, Trepp, Pendolino, presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 50%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 15% a tutela delle cultivar autoctone.

3. La denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di oliva presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio, Pendolino e Leccino per almeno l'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo delle province di Brescia, Verona, Mantova e Trento.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano» comprende, in provincia di Brescia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Botticino, Calvagesse della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolo, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco; Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Villanuova sul Clisi, Vobarno. Tale zona riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» comprende, nelle province di Verona e Mantova, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

in provincia di Verona: Affi, Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio;

in provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana. La zona predetta, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» comprende, in provincia di Trento, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno, Vezzano. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati, ad esclusione dei comuni di Lasino, Padergnone e Vezzano, i cui territori interessati riguardano esclusivamente le parti rivierasche in località S. Massenza, Sarche e Toblino limitrofe al lago di Toblino-S. Massenza.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2. I sestri di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.

3. Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedocollinari dell'anfiteatro morenico del Garda, i cui terreni morenici di natura prevalentemente sabbiosa siano senza ristagni d'acqua e perfettamente sgrondi con presenza di calcare.

4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3.

5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3.

6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3.

7. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.

8. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non può superare i kg 6000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive non può superare il 25%.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Bresciano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Orientale» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Trentino» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

6. Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro cinque giorni dalla raccolta delle olive.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Bresciano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

valutazione chimica:

acidità (espressa in acido oleico): max 0,5%;

numero di perossidi max: ≤ 12 Meq02/kg;

acido oleico: $\geq 72\%$;

valutazione organolettica (metodo COI):

Intervallo di mediana

	min	max
fruttato di oliva	>0	≤ 6
fruttato maturo	0	≤ 6
fruttato verde	0	≤ 6
mandorla	0	≤ 5
dolce	>0	≤ 8
amaro	0	≤ 5
piccante	0	≤ 6

Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = a zero.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Orientale» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

valutazione chimica:

a) acidità (espressa in acido oleico): max 0,5%;

b) numero di perossidi max: ≤ 14 Meq02/kg;

c) acido oleico: $\geq 72\%$;

valutazione organolettica (metodo COI):

Intervallo di mediana

	min	max
fruttato di oliva	>0	≤ 6
fruttato maturo	0	≤ 6
fruttato verde	0	≤ 6
mandorla	0	≤ 5
dolce	>0	≤ 8
amaro	0	≤ 5
piccante	0	≤ 6

Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = a zero.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Trentino» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

valutazione chimica:

acidità (espressa in acido oleico): max 0,5%;

numero di perossidi max: ≤ 14 Meq02/kg;

valutazione organolettica (metodo COI):

Intervallo di mediana

	min	max
fruttato di oliva	>0	≤ 6
fruttato maturo	0	≤ 6
fruttato verde	0	≤ 6
mandorla	0	≤ 5
dolce	>0	≤ 8
amaro	0	≤ 5
piccante	0	≤ 6

Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = a zero.

4. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.

5. Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con dimensione non inferiore alla metà e non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta «Garda».


6. Il nome della denominazione di origine protetta Garda DOP di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda», accompagnati dalla menzione geografica «Bresciano» «Orientale» e «Trentino» devono essere immessi al consumo in recipienti in vetro di capacità massima non superiore a litri 5.

8. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

9. Il contenitore deve riportare il logo identificativo GARDA DOP costituito da un rettangolo verde (70% cyan, 100% yellow, 45% magenta, 10% black) all'interno del quale è raffigurata una sfera, a rappresentare l'oliva (20% cyan, 100% yellow, 50% black), e delle foglie di olivo (immagine foglie in sovrastampa 100% black); in bianco è scritto DOP (font zapf Humanist Bold dimensione 80). Sopra al rettangolo in nero (font: Shannon Book dimensione 39) c'è la scritta olio e nella parte sottostante in nero la scritta Garda (font: Shannon Book dimensione 39).

Il logo identificativo verrà registrato dal Ministero per le politiche agricole e forestali e dato in concessione al consorzio di tutela DOP Garda.



06A02114

DECRETO 20 febbraio 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione del 1° luglio 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto, con sede in Sondrio, via Valeriana n. 32, intesa ad ottenere la modifica della disciplina produttiva della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 61085 del 13 febbraio 2006, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Vista l'istanza del 25 agosto 2005, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», secondo le modifiche richieste dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda secondo il disciplinare di produzione che recepisce le modifiche richieste e che si allega al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto e che si allega al presente decreto.

Art. 2.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria delle modifiche richieste al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda di modifica stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «VALTELLINA CASERA»

Art. 1.

La denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» è riservata al formaggio prodotto nell'area geografica di cui all'art. 2 del presente disciplinare ed avente i requisiti di seguito fissati.

Art. 2.

La zona di provenienza del latte destinato alla trasformazione del formaggio «Valtellina Casera», nonché la zona di trasformazione, di stagionatura e di condizionamento comprende l'intero territorio della provincia di Sondrio.

Art. 3.

Il formaggio semigrasso «Valtellina Casera» prodotto esclusivamente con latte vaccino crudo di razze tradizionali nella zona individuata all'art. 2 del presente disciplinare è ottenuto nel rispetto di apposite prescrizioni relative all'allevamento e al processo di ottenimento, rispondenti allo standard produttivo seguente:

a) l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte deve essere costituita prevalentemente da essenze spontanee ed erbai eventualmente affienati dell'area delimitata all'art. 2 e del territorio denominato «Pian di Spagna» nei comuni di Gera Lario e Sorico, in provincia di Como, compreso tra il fiume Mera, il fiume Adda e Lago di Como e facente parte della Riserva naturale regionale «Pian di Spagna - Lago di Mezzola»;

b) il latte proveniente da due o più mungiture viene parzialmente scremato prima di essere sottoposto a coagulazione sfruttando lo sviluppo spontaneo della microflora casearia;

c) la coagulazione è ottenuta con l'uso di caglio di vitello. La cottura della cagliata avviene ad una temperatura compresa fra i 40 e i 45 °C e si protrae per circa 30 minuti. La rottura della cagliata avviene fino a quando i grumi hanno la grandezza di chicchi di mais. Una volta estratta, la pasta viene posta in fascere tradizionali recanti il marchio descritto all'art. 4 e leggermente pressata in modo progressivo per circa 8-12 ore. La salatura avviene a secco o in salamoia. La maturazione si effettua in appositi locali alla temperatura di 6-13 °C e con umidità relativa non inferiore all'80%. La maturazione deve essere protratta per almeno settanta giorni. A decorrere dal 70° giorno dalla data di produzione il consorzio di tutela incaricato, dopo il controllo effettuato dall'organismo di controllo con esito positivo, appone sulle forme il marchio a fuoco descritto all'art. 4, punto b).

Le caratteristiche della DOP «Valtellina Casera» sono le seguenti:

a) forma: cilindrica regolare, con superfici piane e con uno scalzo diritto;

b) dimensioni: il diametro delle facce è di 30-45 cm; l'altezza dello scalzo è di 8-10 cm;

c) peso variabile da 7 kg a 12 kg in relazione alle dimensioni della forma.

La forma, le dimensioni ed il peso possono subire delle leggere variazioni in relazione alle condizioni tecniche di produzione e al periodo di maturazione;

d) aspetto esterno: crosta compatta, di colore giallo paglierino più intenso con la stagionatura, di spessore compreso fra 2 e 4 millimetri;

e) pasta: struttura di media consistenza, elastica con occhiatura sparsa e tendenzialmente fine; al taglio il colore si presenta variabile dal bianco al giallo paglierino, a seconda del periodo di produzione e di stagionatura;

f) sapore: dolce, caratteristico, con particolare aroma, più intenso con il procedere della stagionatura;

g) grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 34%;

h) umidità media a settanta giorni: 41%.

Il prodotto può essere utilizzato anche grattugiato come condimento.

Art. 4.

Il formaggio a denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» deve recare apposti sullo scalzo, all'atto della sua immissione al consumo, i seguenti contrassegni, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative:

a) il marchio di origine, che costituisce parte integrante del presente disciplinare; tale marchio viene impresso al momento della produzione con fascera marchiante rilasciata dal Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto e riportante, oltre al marchio suddetto, il bollo CEE del caseificio e numerazioni per l'identificazione del produttore e della data di produzione. Tale marchio rap-

presenta la scritta Valtellina Casera preceduta da una forma di formaggio stilizzata, mancante di uno spicchio in cui è inserito il profilo di una montagna;



b) il marchio a fuoco, di seguito rappresentato, e che si appone dopo il 70° giorno dalla data di produzione, è costituito, nella parte inferiore, da un semicerchio caratterizzato da un bordo a similitudine interrotto da una «V» aperta molto morbida, all'interno della quale è posizionato un terzo elemento grafico raffigurante un triangolo equilatero, capovolto, dai lati obliqui concavi. Un'illustrazione che

figurativamente rappresenta una forma di formaggio stilizzata, dove l'elemento della «V» aperta interrompe la continuità del cerchio, separandone uno spicchio che simbolicamente rappresenta la caratteristica fetta di formaggio. Tale marchio fa parte integrante del presente disciplinare ed è riservato alle forme prodotte da non meno di settanta giorni e che presentino i requisiti fissati dal presente disciplinare.



06A02115

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 febbraio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione della specialità medicinale «Neulasta» (pegfilgrastim), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 78/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione della specialità medicinale «Neulasta» (pegfilgrastim) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 28 ottobre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

*EU/1/02/227/003 6 mg soluzione per iniezione uso sottocutaneo
1 penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,6 ml (10 mg/ml) 1 penna preriempita.*

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13/14 dicembre 2005;

Vista la deliberazione n. 32 in data 22 dicembre 2005 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Neulasta» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC

Alla specialità medicinale NEULASTA (pegfilgrastim) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione:

6 mg soluzione per iniezione uso sottocutaneo
1 penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,6 ml (10 mg/ml)
1 penna preriempita n. 035716024/E (in base 10),
121YXS (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: riduzione della durata della neutropenia e dell'incidenza di neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica per neoplasie (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Neulasta» (pegfilgrastim) è classificata come segue:

confezione:

6 mg soluzione per iniezione uso sottocutaneo
1 penna preriempita (SureClick) AIC n. 035716024/E
(in base 10), 121YXS (in base 32);

classe di rimborsabilità: A nota 30 bis;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 1000,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 1650,40 euro.

I prezzi e lo sconto sono allineati alla confezione attualmente autorizzata.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Nota 30 bis: La prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale, su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano è limitata alle seguenti condizioni:

neutropenia da chemioterapia (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche).

La prescrizione non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale per altre eventuali indicazioni.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 febbraio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A02129

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Levemir «insulina detemir», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 80/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale LEVEMIR «insulina detemir» autorizzata con procedura centralizzata europea della Commissione europea con la decisione del 1° giugno 2004 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero:

EU/1/04/278/001 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro (PENFILL) 3 ml 1 cartuccia;

EU/1/04/278/002 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro (PENFILL) 3 ml 5 cartucce;

EU/1/04/278/003 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro (PENFILL) 3 ml 10 cartucce;

EU/1/04/278/004 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriempita (FLEXPEN) 3 ml 1 penna preriempita;

EU/1/04/278/005 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriempita (FLEXPEN) 3 ml 5 penne preriempite;

EU/1/04/278/006 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriempita (FLEXPEN) 3 ml 10 penne preriempite;

EU/1/04/278/007 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriempita (INNOLET) 3 ml 1 penna preriempita;

EU/1/04/278/008 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriempita (INNOLET) 3 ml 5 penne preriempite;

EU/1/04/278/009 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriempita (INNOLET) 3 ml 10 penne preriempite.

Titolare A.I.C.: Novo Nordisk A/S.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante

norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 17/18 gennaio 2006;

Vista la deliberazione n. 1 in data 9 febbraio 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale LEVEMIR debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale LEVEMIR «insulina detemir» nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro (PENFILL) 3 ml 1 cartuccia n. AIC 036850016/E (in base 10) 134LC0 (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro (PENFILL) 3 ml 5 cartucce n. AIC 036850028/E (in base 10) 134LCD (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro (PENFILL) 3 ml 10 cartucce n. AIC 036850030/E (in base 10) 134LCG (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriempita (FLEXPEN) 3 ml 1 penna preriempita n. AIC 036850042/E (in base 10) 134LCU (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriempita (FLEXPEN) 3 ml 5 penne preriempite n. AIC 036850055/E (in base 10) 134LD7 (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriempita (FLEXPEN) 3 ml 10 penne preriempite n. AIC 036850067/E (in base 10) 134LDM (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriempita (INNOLET) 3 ml 1 penna preriempita n. AIC 036850079/E (in base 10) 134LDZ (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriempita (INNOLET) 3 ml 5 penne preriempite n. AIC 036850081/E (in base 10) 134LF1 (in base 32);

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriempita (INNOLET) 3 ml 10 penne preriempite n. AIC 036850093/E (in base 10) 134LFF (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

terapia del diabete mellito.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale LEVEMIR «insulina detemir» è classificata come segue:

confezione:

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriempita (FLEXPEN) 3 ml 5 penne preriempite n. AIC 036850055/E (in base 10) 134LD7 (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 52,50 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 86,65 euro.

Sconto obbligatorio del 12% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 febbraio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A02126

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione della specialità medicinale «Neupopeg» (pegfilgrastim), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Deliberazione n. 81/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita di una nuova confezione della specialità medicinale «Neupopeg» (pegfilgrastim) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 28 ottobre 2005 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/228/003 6 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo 1 penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,6 ml (10 mg/ml) 1 penna preriempita.

Titolare A.I.C.: Dompè Biotec S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 17/18 gennaio 2006;

Vista la deliberazione n. 1 in data 9 febbraio 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Neupopeg» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale NEUPOPEG (pegfilgrastim) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione:

6 mg soluzione per iniezione uso sottocutaneo
1 penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,6 ml (10 mg/ml)
1 penna preriempita n. 035717026/E (in base 10)
121ZX2 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: riduzione della durata della neutropenia e dell'incidenza di neutropenia febbrile in pazienti trattati con chemioterapia citotossica per neoplasie (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Neupopeg» (pegfilgrastim) è classificata come segue:

Confezione:

6 mg soluzione iniettabile uso sottocutaneo
1 penna preriempita (vetro) (SureClick) 0,6 ml (10 mg/ml)
1 penna preriempita - AIC n. 035717026/E (in base 10), 121ZX2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A nota 30 bis;

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 1000,00 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 1650,40 euro.

I prezzi e lo sconto sono allineati alla confezione attualmente autorizzata.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.

Nota 30 bis: La prescrizione a carico del Servizio sanitario nazionale, su diagnosi e piano terapeutico di

centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano è limitata alle seguenti condizioni:

neutropenia da chemioterapia (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche).

La prescrizione non è rimborsata dal Servizio sanitario nazionale per altre eventuali indicazioni.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 febbraio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A02128

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Aloxi «palonosetron», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 82/2006).

EU/1/04/306/001 250 mcg soluzione iniettabile uso endovenoso 5 ml flaconcino vetro 1 flaconcino.

Titolare A.I.C.: Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 17/18 gennaio 2006;

Vista la deliberazione n. 1 in data 9 febbraio 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale ALOXI debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale ALOXI «palonosetron» nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

Confezione:

250 mcg soluzione iniettabile uso endovenoso 5 ml flaconcino vetro 1 flaconcino n. AIC 036742017/E (in base 10) 1318W1 (in base 32);

Indicazioni terapeutiche:

ALOXI è indicato per la prevenzione della nausea e del vomito acuti, associati a chemioterapia oncologica altamente emetogena e la prevenzione della nausea e del vomito associati a chemioterapia oncologica moderatamente emetogena.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ALOXI «palonosetron» è classificata come segue:

confezione:

250 mcg soluzione iniettabile uso endovenoso 5 ml flaconcino vetro 1 flaconcino n. AIC 036742017/E (in base 10) 1318W1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 72,00 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa) 118,83 euro.

Sconto obbligatorio del 36,83% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti: al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco;

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 febbraio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A02127

DETERMINAZIONE 27 febbraio 2006.

Riclassificazione del medicinale «Metvix» (metilaminolevulinato), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'articolo 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'articolo 8;

Visto l'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 10 febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il decreto del 28 gennaio 2004 con il quale la società Galderma Italia S.p.A. ha avuto l'autorizzazione all'immissione in commercio alle condizioni di seguito indicate:

160 mg/g crema tubo da 2 g n. 035995012/M (in base 10) 12BHD4 (in base 32);

Classe C;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11/12 ottobre 2005;

Vista la deliberazione n. 27 in data 17 novembre 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale METVIX (metilaminolevulinato) è classificato come segue:

confezione:

160 mg/g crema tubo da 2 g;

n. 035995012/M (in base 10) 12BH04 (in base 32);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 260,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 429,10 euro.

Tetto di spesa (ex factory) di 606.400 euro per il primo anno.

Tetto di spesa (ex factory) di 760.500 euro per il secondo anno.

In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei 12 mesi successivi.

Sconto obbligatorio sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 27 febbraio 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A02125

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2006.

Trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi telefonici non richiesti.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

Premesso:

Sono pervenuti a questa autorità numerosi reclami, segnalazioni e quesiti dai quali emergono ripetute violazioni del diritto all'utilizzo lecito e corretto dei dati personali nella prestazione dei servizi di comunicazione elettronica.

Le violazioni emerse sono connesse all'indebita attivazione di contratti, schede o servizi telefonici non richiesti dagli interessati, fenomeno che risulta di portata ampia anche dalla trattazione dei diversi ricorsi presentati al Garante.

Attesa la molteplicità delle questioni e dei soggetti interessati il Garante ritiene di dover adottare un provvedimento generale per individuare un quadro di garanzie che assicuri il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini.

Si intende così richiamare l'attenzione dei soggetti che trattano dati personali fornendo beni, prestazioni e servizi e impartire loro le prescrizioni necessarie a rendere i trattamenti conformi al codice.

I comportamenti illeciti addebitabili a rivenditori di servizi dislocati sul territorio (c.d. dealer) o a fornitori di servizi di comunicazione elettronica (di seguito, «operatori») sono presi in esame per i soli profili di competenza del Garante. Restano impregiudicati, per gli interessati, diritti ed altri strumenti di tutela azionabili in altra sede sul piano contrattuale ed eventualmente penale, come pure su quello amministrativo per quanto concerne la corretta prestazione da parte dell'operatore e del rivenditore dei servizi svolti in regime di concessione, autorizzazione o licenza.

1. Problematiche segnalate.

1.1 Schede di telefonia mobile attivate all'insaputa degli interessati.

Varie segnalazioni riguardano l'indebito trattamento dei dati di persone nei cui confronti sono attivate a loro insaputa alcune schede di telefonia mobile, a volte anche per ingenti quantità, perfino a centinaia. In alcuni casi l'autorità è stata interessata direttamente dall'autorità giudiziaria inquirente in relazione ad indebite attivazioni risultanti da procedimenti penali in corso.

Dalla casistica esaminata emerge che gli intestatari vengono a conoscenza dell'attivazione delle schede raramente o tardivamente, e magari solo a seguito di loro richieste di accesso a dati personali rivolte all'operatore. Nel frattempo, le utenze sono a volte utilizzate per attività che comportano conseguenze spiacevoli per gli intestatari; in alcuni casi, questi ultimi si trovano persino sottoposti ad indagini penali che interessano l'intercettazione o il traffico telefonico della scheda falsamente intestata, oppure altre persone che l'hanno utilizzata nel quadro di attività criminose. Alcune false intestazioni risultano infine effettuate utilizzando dati di persone decedute.

1.2 Attivazione di un servizio di carrier pre-selection non richiesto.

Emerge dagli atti che alcuni dati personali di soggetti già abbonati sono stati trattati da parte (o per conto) di un altro operatore, senza la prescritta informativa e in assenza di un consenso preventivo.

Tale trattamento viene effettuato per attivare il servizio di instradamento della linea verso un operatore diverso da quello di origine, tramite selezione automatica (c.d. carrier pre-selection, di seguito «cps»). Alcuni interessati vengono così contattati telefonicamente, oppure con visite a domicilio, e la cps non richiesta viene poi attivata sebbene l'operatore, o chi opera per suo conto, si sia limitato a prospettare agli interessati tariffe ritenute vantaggiose, oppure a chiedere semplicemente un'autorizzazione ad inviare materiale informativo o pubblicitario. Risultano indebite attivazioni anche in casi in cui l'interessato si è chiaramente opposto già al primo contatto.

Gli interessati apprendono spesso di essere divenuti clienti solo con la ricezione da parte dell'operatore di successive comunicazioni di vario tipo, che a volte consistono direttamente in fatture o avvisi di pagamento relativi a servizi che si assumono resi, come pure in ingiunzioni di pagamento inviate da società di recupero crediti.

1.3 Servizi telefonici aggiuntivi attivati dal proprio o da altro operatore.

Altri dati personali di abbonati risultano trattati indebitamente, anche da parte di operatori diversi da quello che essi hanno prescelto, al fine di attivare servizi di telefonia ulteriori rispetto ad una linea telefonica di base (ad es., servizi di segreteria telefonica, tariffe telefoniche «flat» o linee per la navigazione veloce in Internet). Ciò, sempre in assenza sia dell'informativa, sia del consenso.

2. Gli accertamenti effettuati.

Al fine di raccogliere altri elementi di valutazione, l'autorità ha richiesto informazioni ed effettuato ispezioni presso operatori coinvolti e rivenditori abilitati a concludere contratti e ad attivare schede di telefonia mobile. Ciò, con particolare riguardo alla tipologia dei dati, alle finalità, alle modalità e alla logica del trattamento, nonché agli accorgimenti adottati per tutelare i diritti degli interessati e per rispettare la normativa sulla protezione dei dati personali.

Da tale documentazione emerge altresì che un numero consistente di violazioni deriva da un ulteriore utilizzo improprio dei dati personali da parte di soggetti non sempre identificati (accompagnato in particolare dalla falsificazione della firma degli interessati), o da errori materiali commessi da operatori o rivenditori.

Non di rado, risultano infine attivate più schede telefoniche, utilizzando per più schede i dati anagrafici tratti da un documento di identità richiesto agli interessati per intestare le sole schede effettivamente da loro richieste. Talvolta, tali prassi sono seguite per attivare il maggior numero possibile di schede prepagate di un determinato operatore nell'ambito di veri e propri «piani di incentivazione» per i rivenditori, ai quali sono riconosciuti compensi o benefici legati al superamento di soglie prestabilite.

3. I dati personali e le modalità di raccolta.

Le generalità e gli altri dati riferiti agli abbonati e ai titolari di schede prepagate (ivi compreso il loro numero di telefono), in quanto riferiti a soggetti identificati o identificabili, devono considerarsi «dati personali» soggetti alla disciplina del codice (art. 4, comma 1, lettera b).

Pertanto, tutti i soggetti coinvolti nel loro trattamento sono tenuti ad assicurare che i dati siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e trattati anche successivamente in modo lecito e secondo correttezza, osservando le disposizioni del codice e le altre norme rilevanti nel trattamento dei dati, compresa quella che prescrive di identificare abbonati ed acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica. In forza di tale disposizione, gli operatori devono peraltro adottare tutte le misure necessarie a garantire l'acquisizione dei dati anagrafici riportati sui documenti di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento, presentato dall'acquirente (art. 55, comma 7, del codice delle comunicazioni elettroniche - decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'art. 6, comma 2, decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 conv., con mod., dalla legge 31 luglio 2005, n. 155).

4. Le verifiche da effettuare sulle attivazioni multiple di schede prepagate.

Con riferimento all'attivazione di schede di telefonia mobile prepagate è necessario che gli operatori predispungano, altresì, apposite procedure (in parte già adottate da alcuni, con modalità differenziate) che per-

mettano di rilevare più tempestivamente le intestazioni multiple di schede da parte di uno stesso operatore ad una medesima persona.

Tenuto conto delle prime prassi in tal senso seguite dagli operatori, appare congruo che le nuove procedure prescritte con il presente provvedimento operino in riferimento alle intestazioni superiori a quattro (per le persone fisiche) o a sette utenze (per le persone giuridiche).

Quando vengono superate tali soglie, l'operatore deve autorizzare l'attivazione delle ulteriori schede con una procedura più accurata di verifica che accerti l'effettiva volontà del loro intestatario, dal quale deve raccogliere direttamente un'idonea dichiarazione di conferma, da documentarsi anche a cura dell'operatore.

Con riferimento alle attivazioni già effettuate alla data di ricezione del presente provvedimento, tutti gli operatori devono sottoporre altresì a verifica le attivazioni multiple superiori alle predette soglie, definendo una procedura per ottenere in tempi brevi un'idonea dichiarazione di conferma da parte degli intestatari, da documentarsi anche a cura dell'operatore.

5. L'informativa nelle attivazioni di servizi.

Chiamate e comunicazioni promozionali volte a realizzare nuove attivazioni di servizi per il tramite di call center possono essere effettuate solo nei confronti dei soggetti di cui si possa disporre lecitamente dei relativi dati personali, rispettando i loro diritti derivanti dalla nuova disciplina degli elenchi telefonici del servizio universale o degli elenchi «categorici» (v. Provv. del Garante 15 luglio 2004 e 14 luglio 2005 in www.garanteprivacy.it).

Agli interessati deve essere resa o risultare fornita un'informativa idonea, chiara ed efficace, che deve comprendere a norma di legge anche l'indicazione sulla facoltà o meno del conferimento dei dati, le conseguenze del mancato conferimento e le figure del titolare e del responsabile del trattamento (art. 13, comma 3, del codice).

Va altresì prescritto ad operatori e gestori di servizi di call center di indicare con precisione l'origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale, permettendo al soggetto contattato di individuare subito il soggetto che ha fornito o che detiene i dati e le sue puntuali coordinate. Ciò, a prescindere da una richiesta del destinatario stesso.

6. I soggetti del trattamento.

I rapporti tra gli operatori e i soggetti incaricati di gestire la vendita di servizi o le attività di informazione e assistenza alla clientela (c.d. call center) non risultano spesso chiari per quanto riguarda il ruolo che ciascun soggetto svolge rispetto al trattamento dei dati.

Ne discende un quadro complessivo confuso, che rende assai disagiata per gli interessati sia individuare gli autori delle indebite attivazioni delle schede e dei servizi non richiesti, sia porvi rapido rimedio nel rivolgersi ad un titolare o responsabile del trattamento ben individuati.

Gli operatori, quando non gestiscono direttamente in proprio le attività di fornitura di beni, prestazioni e ser-

vizi, devono verificare chiarire sia al proprio interno, sia agli interessati, i ruoli svolti da rivenditori e da altri collaboratori esterni rispetto al trattamento dei dati.

L'eventuale designazione di questi ultimi in qualità di responsabili del trattamento deve rispondere alla realtà dei rapporti sul piano rilevante per il trattamento dei dati, ed essere accompagnata da un costante controllo — anche a campione — sull'attività materialmente posta in essere, in particolare da agenti e rivenditori.

Agenti e rivenditori rivestono la qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati utilizzati ai fini dell'attivazione dei servizi quando, in base alle modalità della propria attività, esercitano un potere decisionale reale e del tutto autonomo sulle modalità e sulle finalità del trattamento effettuato nel proprio ambito (*cf.* art. 4, comma 1, lettera *f*) del codice). In tal caso, essi devono adempiere autonomamente agli obblighi previsti dal codice, con particolare riferimento a quelli, sopra specificati, di informativa, di raccolta del consenso eventualmente necessario e dell'adozione di idonee misure di sicurezza. Gli operatori non possono trascurare comunque l'esigenza di assicurare adeguate verifiche su ogni categoria di figura esterna che, anche in qualità di titolare autonomo del trattamento, possa svolgere un ruolo nell'indebita attivazione di servizi.

7. La sicurezza dei dati.

Considerati i rischi per le persone interessate, tutti i soggetti coinvolti nel trattamento (titolari, responsabili ed incaricati) devono assicurare - anche presso i call center - un livello elevato di sicurezza dei dati.

Oltre all'adozione delle misure minime di sicurezza (articoli 33 e ss. e allegato *B* del codice), i dati personali raccolti lecitamente devono essere custoditi e controllati adottando misure di sicurezza in grado di ridurre al minimo il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta (art. 31 del codice).

Per tutelare gli interessati in caso di contestazione, è altresì necessario che i titolari del trattamento sviluppino o integrino strumenti, anche informatici, in grado di identificare l'incaricato che ha effettuato l'attivazione.

8. L'esercizio dei diritti.

I titolari del trattamento devono predisporre idonee misure organizzative per mettere a disposizione degli interessati modalità semplici per esercitare i propri diritti (articoli 7 e 10 del codice).

Nel caso in cui la persona contattata si opponga, anche immediatamente, all'utilizzo dei suoi dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni anche di altro tipo, il servizio di call center interno od esterno all'operatore deve registrare subito per iscritto la volontà manifestata ed adottare contestualmente idonee procedure affinché tale volontà sia rispettata.

Il riscontro ad un'ideale richiesta volta a conoscere l'origine dei dati personali deve comprendere l'identità e le puntuali coordinate dell'eventuale rivenditore che abbia attivato l'utenza o il servizio non richiesto.

Analogamente, nell'ipotesi in cui siano stati attivati servizi o utenze di telefonia fissa a seguito solo di una chiamata o comunicazione di carattere promozionale effettuata non dall'operatore, ma da chi gestisce per suo conto un servizio di call center, l'interessato deve poter conoscere l'identità e le puntuali coordinate di tale gestore.

Infine, effettuate rapidamente le verifiche eventualmente necessarie, le richieste di rettifica dei dati o di disattivazione dei servizi od utenze attivati indebitamente devono essere soddisfatte tempestivamente. Ciò, senza costi per l'interessato del quale siano stati trattati impropriamente dati personali, anche quando sia necessario attivare una nuova linea telefonica con l'operatore di origine (*cf.*, in senso analogo, la deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 4/03/Cir del 2 aprile 2003, relativa alla cps.).

9. Termine.

La diffusività del fenomeno dell'indebita attivazione di servizi presuppone una rapida attuazione di misure a tutela degli interessati; quelle indicate nel presente provvedimento, se già non previste specificamente dal codice o da altra disposizione normativa, devono essere rese operative a cura dei titolari del trattamento entro e non oltre il 31 maggio 2006.

Tutto ciò premesso, il Garante:

a) ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *c*), del codice, prescrive ai titolari del trattamento di adottare nei termini indicati in motivazione le misure necessarie per rendere i trattamenti di dati personali nella prestazione dei servizi di comunicazione elettronica conformi ai principi richiamati nel presente provvedimento. In particolare, il Garante prescrive ai medesimi soggetti di adottare, per le parti di competenza, le seguenti misure:

1) predisporre, nell'ambito delle attivazioni di schede di telefonia mobile prepagate, specifiche procedure che permettano di rilevare più tempestivamente intestazioni multiple di schede ad una medesima persona, almeno superiori a quattro (per le persone fisiche) o a sette utenze (per le persone giuridiche), autorizzando l'attivazione delle nuove schede con una procedura più accurata di verifica che accerti l'effettiva volontà dell'intestatario dal quale raccogliere direttamente un'ideale dichiarazione di conferma;

2) con riferimento alle attivazioni effettuate in passato, verificare l'esistenza di attivazioni multiple e definire una procedura per i casi di superamento delle soglie indicate al precedente punto 1);

3) sottoporre ad attenta valutazione i profili relativi al rapporto che intercorre tra i soggetti incaricati di gestire la vendita di servizi o le attività di informazione e assistenza alla clientela e le figure del titolare e del responsabile del trattamento, e assicurare comunque un livello più adeguato di verifiche su ogni categoria di figura esterna;

4) indicare con precisione l'origine dei dati già nel corso della chiamata o comunicazione promozionale da parte di operatori e gestori di servizi di call center, a prescindere da una richiesta del destinatario;

5) sviluppare o integrare strumenti idonei ad identificare l'incaricato del trattamento dei dati che ha effettuato l'attivazione del servizio;

6) registrare subito presso il servizio di call center interno od esterno all'operatore la volontà manifestata dalla persona contattata che si opponga all'utilizzo dei dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni, ed adottare contestualmente idonee procedure affinché tale volontà sia rispettata;

7) predisporre idonee misure organizzative per agevolare l'esercizio dei diritti degli interessati, e riscontrare le richieste relative all'origine dei dati personali, fornendo anche gli estremi identificativi del riveditore che ha attivato i servizi o le utenze non richieste o del soggetto che svolge per conto dell'operatore un servizio di call center;

b) ai sensi degli articoli 154, comma 1, lettera c) e 157 del codice prescrive ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di effettuare gli adempimenti di cui

alla lettera a) entro e non oltre il 31 maggio 2006, dando conferma dell'adempimento al Garante entro lo stesso termine;

c) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice, nonché all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roma, 16 febbraio 2006

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: FORTUNATO

Il segretario generale: BUTTARELLI

06A02163

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione.

Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 febbraio 2006 è stato approvato e reso esecutivo il regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, con sede in Frascati (Roma), ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

05A02110

Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito delle «Indicazioni nazionali» per il sistema dei licei e degli istituti di istruzione e formazione del secondo ciclo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2006, n. 39.

Si comunica che in data 13 ottobre 2005 è stata siglata tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la CEI - Conferenza Episcopale Italiana, l'Intesa concernente l'approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento per l'insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo.

Il testo dell'Intesa è disponibile sul sito www.istruzione.it

06A02135

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabapentina Winthrop»

Estratto determinazione n. 199 del 27 febbraio 2006

Medicinale: GABAPENTINA WINTHROP.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l. - viale Bodio n. 37/b - 20158 Milano.

Confezioni:

100 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777011/M (in base 10) 132C1M (in base 32);

100 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777023/M (in base 10) 132C1Z (in base 32);

100 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777035/M (in base 10) 132C2C (in base 32);

100 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777047/M (in base 10) 132C2R (in base 32);

100 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777050/M (in base 10) 132C2U (in base 32);

100 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777062/M (in base 10) 132C36 (in base 32);

100 mg capsule rigide 200 (2×100) capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777074/M (in base 10) 132C3L (in base 32);

100 mg capsule rigide 250 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777086/M (in base 10) 132C3Y (in base 32);

100 mg capsule rigide 500 (5×100) HP capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777098/M (in base 10) 132C4B (in base 32);

100 mg capsule rigide 1000 (10×100) capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777100/M (in base 10) 132C4D (in base 32);

100 mg capsule rigide 20×1 capsule unit dose in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777112/M (in base 10) 132C4S (in base 32);

100 mg capsule rigide 60×1 capsule unit dose in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777124/M (in base 10) 132C54 (in base 32);

100 mg capsule rigide 100×1 capsule unit dose in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777148/M (in base 10) 13205W (in base 32);

100 mg capsule rigide 100 capsule in flacone HPDE - A.I.C. n. 036777151/M (in base 10) 132C5Z (in base 32);

100 mg capsule rigide 250 capsule in flacone HPDE - A.I.C. n. 036777163/M (in base 10) 132C6C (in base 32);

100 mg capsule rigide 500 capsule in flacone HPDE - A.I.C. n. 036777175/M (in base 10) 132C6R (in base 32);

300 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777187/M (in base 10) 132C73 (in base 32);

300 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777199/M (in base 10) 132C7H (in base 32);

300 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777201/M (in base 10) 132C7K (in base 32);

300 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777213/M (in base 10) 132C7X (in base 32);

300 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777225/M (in base 10) 132C89 (in base 32);

300 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777237/M (in base 10) 132C8P (in base 32);

300 mg capsule rigide 200 (2×100) capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777249/M (in base 10) 132C91 (in base 32);

300 mg capsule rigide 250 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777252/M (in base 10) 132C94 (in base 32);

300 mg capsule rigide 500 (5×100) HP capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777264/M (in base 10) 132C9J (in base 32);

300 mg capsule rigide 1000 (10×100) HP capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777276/M (in base 10) 132C9W (in base 32);

300 mg capsule rigide 20×1 capsule unit dose in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777288/M (in base 10) 132CB8 (in base 32);

300 mg capsule rigide 60×1 capsule unit dose in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777290/M (in base 10) 1320BB (in base 32);

300 mg capsule rigide 100×1 capsule unit dose in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777302/M (in base 10) 132CBQ (in base 32);

300 mg capsule rigide 100 capsule in flacone HPDE - A.I.C. n. 036777314/M (in base 10) 132CC2 (in base 32);

300 mg capsule rigide 250 capsule in flacone HPDE - A.I.C. n. 036777326/M (in base 10) 132CCG (in base 32);

300 mg capsule rigide 50 capsule in flacone HPDE - A.I.C. n. 036777338/M (in base 10) 132CCU (in base 32);

400 mg capsule rigide 10 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777340/M (in base 10) 132CCW (in base 32);

400 mg capsule rigide 20 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777353/M (in base 10) 132CD9 (in base 32);

400 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777365/M (in base 10) 132CDP (in base 32);

400 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777377/M (in base 10) 132CF1 (in base 32);

400 mg capsule rigide 90 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777389/M (in base 10) 132CFF (in base 32);

400 mg capsule rigide 100 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777391/M (in base 10) 132CFH (in base 32);

400 mg capsule rigide 200 (2×100) capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777403/M (in base 10) 132CFV (in base 32);

400 mg capsule rigide 250 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777415/M (in base 10) 132CG7 (in base 32);

400 mg capsule rigide 500 (5×100) HP capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777427/M (in base 10) 132CGM (in base 32);

400 mg capsule rigide 1000 (10×100) HP capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777439/M (in base 10) 132CGZ (in base 32);

400 mg capsule rigide 20×1 capsule unit dose in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777441/M (in base 10) 132CH1 (in base 32);

400 mg capsule rigide 60×1 capsule unit dose in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777454/M (in base 10) 132CHG (in base 32);

400 mg capsule rigide 100×1 capsule unit dose in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777466/M (in base 10) 132CHU (in base 32);

400 mg capsule rigide 100 capsule in flacone HPDE - A.I.C. n. 036777478/M (in base 10) 132CJ6 (in base 32);

400 mg capsule rigide 250 capsule in flacone HPDE - A.I.C. n. 036777480/M (in base 10) 132CJ8 (in base 32);

400 mg capsule rigide 50 capsule in flacone HPDE - A.I.C. n. 036777492/M (in base 10) 132CJN (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida.

Composizione: una capsula rigida da 100 mg, 300 mg e 400 mg contiene:

principio attivo: 100 mg, 300 mg e 400 mg di gabapentina.

eccipienti: contenuto delle capsule: lattosio anidro, amido di mais, talco.

Rivestimento della capsula: gelatina.

In aggiunta a «Gabapentina Winthrop» 100 mg capsule rigide: titanio diossido (E171).

In aggiunta a «Gabapentina Winthrop» 300 mg capsule rigide: titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

In aggiunta a «Gabapentina Winthrop» 400 mg capsule rigide: titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172) ferro ossido rosso (E172).

Produzione confezionamento e rilascio lotti: Cardinal Health Germany - 405 GmbH Steinbeibstrasse, 2 - 73614 Schorndorf Germania.

Confezionamento e rilascio dei lotti: Scanpharm A/S - Topstyk- ket 12 - DK 3460 Birkerød - Danimarca.

Indicazioni terapeutiche: come trattamento aggiuntivo della epilessia parziale con o senza attacchi epilettici generalizzati secondari in pazienti refrattari agli antiepilettici standard. Neuropatia diabetica dolorosa e nevralgia post-erpetica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: 100 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777047/M (in base 10) 132C2R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,32 euro.

Confezione: 300 mg capsule rigide 50 capsule in flacone HPDE - A.I.C. n. 036777338/M (in base 10) 132CCU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,02 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,14 euro.

Confezione: 400 mg capsule rigide 30 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777365/M (in base 10) 132CDP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,28 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,32 euro.

Confezione: 300 mg capsule rigide 50 capsule in blister PVC/ALU - A.I.C. n. 036777213/M (in base 10) 132C7X (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,02 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 23,14 euro.

Confezione: 100 mg capsule rigide 50 capsule in flacone HPDE - A.I.C. n. 036777175/M (in base 10) 132C6R (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,32 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02124

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Enalapril Doc»

Estratto determinazione n. 200 del 27 febbraio 2006

Medicinale: ENALAPRIL DOC.

Titolare A.I.C.: Doc generici S.r.l. via Manuzio, 7 - 20124 Milano.

Confezioni:

5 mg compresse blister da 28 compresse - A.I.C. n. 034749097/M (in base 10) 114GP9 (in base 32);

5 mg compresse blister da 30 compresse - A.I.C. n. 034749109/M (in base 10) 114GPP (in base 32);

5 mg compresse blister da 50 compresse - A.I.C. n. 034749111/M (in base 10) 114GPR (in base 32);

5 mg compresse blister da 100 compresse - A.I.C. n. 034749123/M (in base 10) 114GQ3 (in base 32);

5 mg compresse contenitore in vetro da 28 compresse - A.I.C. n. 034749135/M (in base 10) 114GQH (in base 32);

5 mg compresse contenitore in vetro da 30 compresse - A.I.C. n. 034749147/M (in base 10) 114GQV (in base 32);

5 mg compresse contenitore in vetro da 50 compresse - A.I.C. n. 034749150/M (in base 10) 114GQY (in base 32);

5 mg compresse contenitore in vetro da 100 compresse - A.I.C. n. 034749162/M (in base 10) 114GRB (in base 32);

20 mg compresse blister da 28 compresse - A.I.C. n. 034749251/M (in base 10) 114GU3 (in base 32);

20 mg compresse blister da 30 compresse - A.I.C. n. 034749263/M (in base 10) 114GUH (in base 32);

20 mg compresse blister da 50 compresse - A.I.C. n. 034749275/M (in base 10) 114GUV (in base 32);

20 mg compresse blister da 100 compresse - A.I.C. n. 034749287/M (in base 10) 114GV7 (in base 32);

20 mg compresse contenitore in vetro da 28 compresse - A.I.C. n. 034749299/M (in base 10) 114GVM (in base 32);

20 mg compresse contenitore in vetro da 30 compresse - A.I.C. n. 034749301/M (in base 10) 114GVP (in base 32);

20 mg compresse contenitore in vetro da 50 compresse - A.I.C. n. 034749313/M (in base 10) 114GW1 (in base 32);

20 mg compresse contenitore in vetro da 100 compresse - A.I.C. n. 034749325/M (in base 10) 114GWF (in base 32);

20 mg compresse blister da 14 compresse - A.I.C. n. 034749337/M (in base 10) 114GWT (in base 32);

20 mg compresse blister da 7 compresse - A.I.C. n. 034749349/M (in base 10) 114GX5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa da 5 e 20 mg contiene:

principio attivo: enalapril maleato 5 mg o 20 mg;

eccipienti: silice colloidale anidra, magnesio stearato, sodio idrossido, povidone, talco, crospovidone, cellulosa microcristallina e lattosio monoidrato.

Produzione e rilascio lotti: Gedeon Richter Ltd - Gyomroi ut 19-21 - 1103 Budapest Ungheria.

Controllo e rilascio dei lotti alternativamente presso: Scanpharm A.S. Topstykke 12 - 3460 Birkerød Danimarca.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipertensione; trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica; prevenzione dell'insufficienza cardiaca sintomatica in pazienti con disfunzione ventricolare sinistra asintomatica (frazione di eiezione $\geq 35\%$).

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

20 mg compresse blister da 14 compresse - A.I.C. n. 034749337/M (in base 10) 114GWT (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 3,33 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 5,50 euro.

Confezione:

5 mg compresse blister da 28 compresse - A.I.C. n. 034749097/M (in base 10) 114GP9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 3,03 euro (iva esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 5,00 euro.

Confezione:

5 mg compresse contenitore in vetro da 28 compresse - A.I.C. n. 034749135/M (in base 10) 114GQH (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) 3,03 euro (IVA esclusa).

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02123

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Solexa».

Estratto provvedimento UPC/II/2210 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: SOLEXA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034625018/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625020/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625032/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625044/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625057/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625069/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625071/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625083/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625095/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625107/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625119/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625121/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625133/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625145/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625158/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625160/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625172/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625184/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625196/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625208/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625210/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625222/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625234/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625246/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625259/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625261/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625273/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625285/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625297/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625309/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625311/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625323/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625335/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625347/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625350/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625362/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625374/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625386/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625398/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625400/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625412/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625424/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625436/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625448/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625451/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625463/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625475/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625487/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625499/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625501/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625513/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625525/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625537/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625549/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625552/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625564/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034625576/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625588/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625590/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625602/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625614/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625626/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625638/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625640/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625653/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625665/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625677/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625689/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625691/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625703/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034625715/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625727/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625739/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625741/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625754/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625766/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625778/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625780/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625792/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625804/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625816/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625828/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625830/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034625842/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

N. Procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0199/001-002/.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati a seguito della decisione della Commissione europea del 28 novembre 2005.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di

entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02131

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Celebrex».

Estratto provvedimento UPC/II/2211 del 6 febbraio 2006

Specialità medicinale: CELEBEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034624015/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624027/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624039/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624041/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624054/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624066/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624078/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624080/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624092/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624104/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624116/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624128/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624130/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624142/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624155/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624167/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624179/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624181/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624193/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624205/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624217/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624229/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624231/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624243/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624256/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624268/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624270/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624282/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624294/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624306/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624318/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624320/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624332/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624344/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624357/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624369/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624371/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624383/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624395/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624407/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624419/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624421/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624433/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624445/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624458/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624460/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624472/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624484/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624496/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624508/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624510/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624522/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624534/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624546/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624559/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624561/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034624573/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

034624585/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624597/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624609/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624611/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624623/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624635/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624647/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624650/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624662/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624674/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624686/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624698/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624700/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc opaco/aclar;

A.I.C. n. 034624712/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624724/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624736/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624748/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624751/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624763/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624775/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624787/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624799/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624801/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624813/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624825/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624837/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc;

A.I.C. n. 034624849/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/pvc.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0198/001-002.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica degli stampati a seguito della decisione della Commissione europea del 28 novembre 2005.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02132

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Citalopram Hexal».

Estratto provvedimento UPC/II/2228 del 14 febbraio 2006

Specialità medicinale: CITALOPRAM HEXAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 036367124/M - 12 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367136/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367148/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367151/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367163/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367175/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367187/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367199/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367201/M - 250 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367213/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367225/M - 250×1 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 20 mg;

A.I.C. n. 036367340/M - 14 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

A.I.C. n. 036367353/M - 20 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

A.I.C. n. 036367365/M - 28 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

A.I.C. n. 036367377/M - 50 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

A.I.C. n. 036367389/M - 56 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

A.I.C. n. 036367391/M - 98 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

A.I.C. n. 036367403/M - 100 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg;

A.I.C. n. 036367415/M - 100×1 compresse rivestite con film in blister pvdc/pvc/al da 40 mg.

Titolare AIC: Hexal S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0366/001-003/II/021.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del drug master file del principio attivo Citalopram Bromidrato (Sumitomo Chemical Co. Ltd - Osaka - Giappone).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02133

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Flucis».

Estratto provvedimento UPC/II/2242 del 15 febbraio 2006

Specialità medicinale: FLUCIS.

Confezione: A.I.C. n. 035651013/M - 1 flaconcino di vetro da 15 ml di soluzione iniettabile 200 mbq/ml.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0207/001/II/010.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del sito di produzione: CIS Bio International - Hopital Xavier Arnozan - Avenue du Haut Lèveque, F-33600 Pessac - France.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02134

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pavulon»

Estratto determinazione A.I.C./n. 136 del 17 febbraio 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzato il rinnovo dell'immissione in commercio del medicinale: PAVULON, nella forma e confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml.

Titolare A.I.C.: N.V. Organon, con sede legale e domicilio in Kloosterstraat, 6, 5349 AB - Oss (Olanda).

Confezione: «2 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml - A.I.C. n. 022697015 (in base 10), 0PNPIR (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: N.V. Organon, Kloosterstraat, 6, 5349 AB - Oss (Olanda) (tutte le fasi); Organon S.A., Usine Saint Charles, 60590 Eragny sur Epte (Francia) (tutte le fasi).

Composizione: 1 fiala contiene:

Principio attivo: pancuronio bromuro 4 mg;

Eccipienti: Sodio acetato 3H₂O 4 mg; Sodio cloruro 16 mg; Acido acetico q.b. a pH 4; Acqua distillata per iniezioni q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: il Pavulon è indicato come coadiuvante nell'anestesia chirurgica nell'adulto e nel bambino per ottenere il rilassamento muscolare in maniera da facilitare le manovre operatorie nel corso dell'intervento.

Non avviene alcuna depolarizzazione delle placche terminali. Il pancuronio bromuro non esercita alcuna attività ormonale. Una dose iniziale di 0,08 mg/Kg e.v. di Pavulon ha, in media, un inizio di azione di 45 secondi, un effetto massimo dopo 90-120 secondi, e una durata media di 60 minuti (questi dati sono approssimativi poiché, come è ben noto, tutti i miorellassanti hanno una variabilità di dose-risposta).

Il Pavulon possiede numerose proprietà importanti che lo distinguono dagli altri miorellassanti:

Il Pavulon ha un inizio d'azione più rapido degli altri miorellassanti non depolarizzanti: dosi più alte possono realizzare condizioni favorevoli per l'intubazione.

Il Pavulon non causa fascicolazioni, connesse con miorellassanti non depolarizzanti.

Il Pavulon non esercita alcuna influenza sulla liberazione di istamina, per cui non siverificano broncocostrizione ed altri sintomi allergici.

Il Pavulon non possiede azione di blocco gangliare, per questa ragione, come pure per la mancanza di liberazione di istamina, non si verifica ipotensione.

Il Pavulon consente una notevole stabilità cardiovascolare e la debole azione vagolitica sul miocardio viene considerata un vantaggio nella maggior parte delle anestesie.

Il Pavulon è particolarmente indicato nei pazienti anziani e «poor-risk». Il Pavulon è particolarmente indicato nei pazienti «poor-risk» ed in quelli in terapia intensiva (per es. asma, tetano) per facilitare la respirazione artificiale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 022697015 - «2 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale 2 ml

Resta confermata la classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (iva esclusa): 8,32 euro (invariato).

Prezzo al pubblico (iva inclusa): 18,30 euro (invariato).

Classificazione al fini della fornitura.

Resta confermata la classificazione ai fini della fornitura: OSP 1 - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A02130

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Avviso relativo ai termini di conservazione dei dati personali presso i sistemi di informazioni creditizie

In relazione al codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (Del. Garante 16 novembre 2004, n. 8, nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 2004, n. 300; art. 6, comma 6, del predetto codice ivi allegato), esaminate anche le valutazioni espresse dall'organismo di verifica previsto dal medesimo codice (art. 13, commi 4 e 7), ha disposto la pubblicazione del presente avviso per indicare che i dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo positivo restino conservati nei sistemi di informazione creditizie per un termine non superiore a trentasei mesi.

06A02168

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601054/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 3 0 6 *

€ **1,00**